

## **AGENZIA DEL TERRITORIO**

### **DETERMINAZIONE 13 agosto 2007**

**Aggiornamento degli oneri dovuti per la redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti inadempienti.**

#### **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

Visto l'articolo 1, commi 336 e 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di accatastamento d'ufficio di immobili di proprietà privata;

Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio 16 febbraio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2005, come rettificata con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2005, ed in particolare l'articolo 5, comma 3, che rinvia ad un successivo provvedimento direttoriale la determinazione degli oneri per la redazione di atti di aggiornamento catastali, da parte degli uffici dell'Agenzia del Territorio, da porre a carico dei soggetti inadempienti;

Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio 30 giugno 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005, in cui sono stabiliti gli oneri dovuti per la redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti inadempienti, per le ipotesi di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in particolare l'articolo 4, riguardante le modalità di aggiornamento degli oneri;

Visto l'articolo 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come sostituito dall'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'articolo 2, commi 41 e 42, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 2 gennaio 2007 concernente la definizione delle modalità tecniche ed operative per l'accertamento in catasto delle unità immobiliari urbane nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 e per l'autonomo censimento delle porzioni di tali unità immobiliari, destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, già iscritte negli atti del catasto, ed in particolare l'articolo 5 riguardante gli oneri dovuti per l'aggiornamento d'ufficio;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 9 febbraio 2007 concernente la definizione delle modalità tecniche e operative per l'accertamento in catasto dei fabbricati non dichiarati e di quelli che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, ed in particolare l'articolo 6 riguardante gli oneri dovuti per l'aggiornamento d'ufficio;

Considerata l' esigenza di adeguare gli importi fissati con la determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 30.06.2005 per tener conto del rinnovo di CCNL intervenuto nel 2006 per il biennio 2004/2005.

Determina:

Art. 1.

1. La tabella allegata alla determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio 30 giugno 2005 è sostituita dalla tabella allegata alla presente determinazione.
2. I costi relativi alle spese per missione e per servizio esterno sono determinati nella misura prevista da leggi, regolamenti e contratti collettivi applicabili alle Agenzie Fiscali.

Art. 2.

1. La presente determinazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 13 agosto 2007

Il Direttore dell'Agenzia  
(Mario Picardi)  
p. il Direttore dell'Agenzia  
f.to Carlo Cannafoglia